



PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

ai sensi dei Decreti Legislativi 8 giugno 2001, n. 231 e 10 marzo 2023, n. 24

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. SCOPO.....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	7
4. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
4.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	10
4.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	12
4.3. SEGNALAZIONI ANONIME	13
4.4. MODALITÀ, CANALI E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI	14
4.5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	16
4.6. ATTIVITÀ DI VERIFICA.....	16
5. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL’A.N.A.C.	18
5.1. PRESUPPOSTI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE	18
5.2. CANALI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE	19
5.3. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE	19
6. DIVULGAZIONE PUBBLICA	21
7. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	22
7.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	22
7.2. DIVIETO DI RITORSIONI E RELATIVA TUTELA DEL SEGNALANTE	23
8. TUTELA DEL SEGNALATO	26
9. TRATTAMENTO DEI DATI	28
10. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	30
12. SISTEMA DISCIPLINARE.....	32
13. RINUNCE E TRANSAZIONI.....	33



1. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nella Procedura:

- *Gruppo Greenenergy o il Gruppo*: le società Ambiente S.p.A., B.Energy S.p.A., Planetaria S.r.l., Greenenergy Holding S.p.A., interessate dalla presente Procedura;
- *D. Lgs. 231/2001 o Decreto 231*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., e norme correlate, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*»;
- *D. Lgs. 24/2023*: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, avente ad oggetto «*Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*» (c.d. *whistleblower* e/o *whistleblowing*);
- *Modello 231*: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ciascuna società del Gruppo Greenenergy ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- *Codice Etico*: documento adottato da ciascuna società del Gruppo Greenenergy come parte integrante del proprio Modello 231, che individua i valori e i principi etici e comportamentali a cui la società stessa si conforma e che tutti i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie attività;
- *Procedura whistleblowing o Procedura*: la procedura unica¹ adottata dalle società del Gruppo Greenenergy ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023 per individuare i presupposti e le modalità di segnalazione – interna ed esterna – di reati

¹ Art. 4 co. 4 D. Lgs. 24/2023, *I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.*

Art. 13 co. 5 D. Lgs. 24/2023: *I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.*

Procedura *whistleblowing*

o irregolarità (c.d. “*whistleblowing*”) avvenuti nel proprio ambito di attività, nonché ruoli, attività e responsabilità dei soggetti coinvolti;

- *Destinatari*: i soggetti indicati al cap. 3 della Procedura;
- *Sistema di deleghe e procure*: sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure adottato da ciascuna società del Gruppo Greenenergy come parte integrante del sistema di controllo interno;
- *Organismo di Vigilanza o OdV*: organismo, istituito nell’ambito di ciascuna società del Gruppo Greenenergy ai sensi del D. Lgs. 231/2001, preposto a vigilare sul funzionamento, sull’adeguata implementazione e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e a curare il relativo aggiornamento;
- *Ufficio di gestione delle segnalazioni whistleblowing*: ufficio dedicato alla gestione dei canali di segnalazione interna istituiti nell’ambito dei Modelli 231 delle società del Gruppo Greenenergy. L’ufficio, unico per tutte le società, è composto da un soggetto interno (l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche “*OdV*”) e da un soggetto interno (il Responsabile della Funzione Conformità Prevenzione Corruzione, anche “*FCPC*”).

2. SCOPO

La presente Procedura definisce i presupposti e le modalità di segnalazione di reati, irregolarità o violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea lesive dell'integrità delle società Ambiente S.p.A., B.Energy S.p.A., Planetaria S.r.l. e Greenenergy Holding S.p.A. (di seguito anche "*società del Gruppo Greenenergy*") e avvenuti nel contesto lavorativo² delle stesse, nonché ruoli, attività e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Con essa è data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6 co. 2-bis del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della responsabilità da reato degli enti deve prevedere

- a) canali di segnalazione interna
- b) divieto di ritorsione
- c) sistema disciplinare ex art. 6 co. 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001,

in conformità alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 24/2023.

5

Scopo della procedura è consentire a determinati soggetti interni o esterni delle società del Gruppo Greenenergy di effettuare in modo riservato la segnalazione delle predette condotte illecite e/o di violazioni del modello organizzativo avvenuti nel contesto lavorativo delle società medesime, affinché la società interessata possa valutare la sussistenza dei fatti segnalati, svolgere le opportune indagini ed irrogare le relative sanzioni applicabili.

In particolare, ai sensi degli art. 4 D. Lgs. 24/2023 – art. 6 comma 2-bis D. Lgs. 231/2001, i modelli organizzativi prevedono propri canali di segnalazione interna – affidati a una persona, a un ufficio interno dedicato ovvero a un soggetto esterno autonomi e specificamente formati – che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

² Il D. Lgs. 24/2023 definisce come «contesto lavorativo» (art. 2 co. 1 lett. i) *le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.*

Procedura *whistleblowing*

A seguito della segnalazione interna, l'Ufficio cui è affidata la gestione del relativo canale intraprende le azioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, azioni delle quali dà successivo riscontro al segnalante, adottando altresì le eventuali determinazioni ulteriori che conducono alla irrogazione delle misure disciplinari nelle forme e nei modi previsti dal Modello.

La Procedura individua inoltre i presupposti e le modalità per l'effettuazione di segnalazioni esterne di condotte illecite all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).

Ciascuna società del Gruppo Greenenergy, nel favorire la legalità e la trasparenza, intende:

- rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati o irregolarità;
- favorire un ambiente di lavoro sano, garantendo la piena tutela e la massima riservatezza al segnalante le condotte illecite.

Tale Procedura costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo, del sistema disciplinare e del Codice Etico di ciascuna società del Gruppo Greenenergy.



3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La disciplina di cui alla presente Procedura e le misure di tutela accordate dalla normativa sul *whistleblowing* si applicano estensivamente a tutti i dipendenti, partners, fornitori, consulenti tecnici di ciascuna delle società del Gruppo Greenenergy, ovvero ai soggetti a vario titolo in relazione d'interessi con le stesse (di seguito anche "*i segnalanti*"), che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo dei rapporti con tali società.

In particolare, **i seguenti soggetti possono effettuare segnalazioni interne:**

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di ciascuna società del Gruppo (es: a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, in somministrazione di lavoro, per prestazioni occasionali ecc.);
- d) i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione (es.: prestazioni d'opera continuative e coordinate a carattere non subordinato), che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o di ciascuna società del Gruppo;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o di ciascuna società del Gruppo che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o di ciascuna società del Gruppo;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o di ciascuna società del Gruppo;

- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o di ciascuna società del Gruppo.

La tutela delle predette persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 nei confronti dei segnalanti (riservatezza e divieto di ritorsione) si applicano – nelle forme e alle condizioni indicate dal Decreto – anche a:

- a) facilitatori³;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per

³ Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 24/2023, si intende per facilitatore «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata».

Procedura *whistleblowing*

i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni tempestivamente mediante le modalità descritte di seguito ed astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Ciascuno deve procedere nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità stabiliti dalla Procedura.



4. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA

4.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La disciplina di cui alla presente Procedura e le misure di tutela previste dalla normativa sul c.d. *whistleblowing* possono riguardare⁴ comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ciascuna delle società del Gruppo Greenenergy, ed in particolare

- A. segnalazioni interne delle informazioni sulle condotte illecite o violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ciascuna società del Gruppo,**
- B. ovvero (qualora l'informazione riguardi la singola società del Gruppo abbia superato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) le segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni sulle violazioni individuate all'art. 2 co. 1 lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 24/2023⁵.**

⁴ Ai sensi degli art. 2 co. 1 lett. a) n. 2, 3, 4, 5 e 6, lett. b), lett. q) n. 3 – art. 3 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 24/2023.

⁵ Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs. 24/2023, si tratta di

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Più in generale, ciascuna società del Gruppo ritiene eventi certamente meritevoli di segnalazione ai sensi della presente Procedura, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- i fatti che possono integrare reati, illeciti o irregolarità;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla singola Società;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti della singola Società;
- le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e delle procedure interne di ciascuna Società.

Le disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 non si applicano a:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Più in generale, ciascuna società del Gruppo non ritiene meritevoli di segnalazione ai sensi della Procedura, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le doglianze basate su voci correnti, ovvero
- le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione.



4.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

In via preliminare, l'esercizio del diritto segnalare una condotta illecita può avvenire secondo un criterio di ragionevolezza: è necessario, infatti, che al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante abbia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono consistere in **informazioni**, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti **violazioni** commesse o che, sulla base di **elementi concreti**, potrebbero essere commesse nell'ambito di una o più società del Gruppo con cui uno dei Destinatari intrattiene il proprio rapporto giuridico "lavorativo" rilevante ai sensi del richiamato Decreto, nonché **gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni**.

Per facilitare l'accertamento di quanto segnalato, è opportuno che le segnalazioni siano "circostanziate" nonché "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", ossia contengano:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un'utile ricostruzione dei fatti segnalati.

4.3. SEGNALAZIONI ANONIME

Ciascuna società del Gruppo Greenenergy prende in considerazione anche le segnalazioni anonime (i.e., quelle prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del segnalante) purché inoltrate nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura, adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (come, p.e., l'indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

In particolare, le misure di protezione del segnalante previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D. Lgs. 24/2023;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nelle forme previste dal D. Lgs. 24/2023.

Salve le limitazioni di responsabilità previste all'art. 20 del D. Lgs. 24/2023⁶, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona

⁶ Art. 20 D. Lgs. 24/2023: Limitazioni della responsabilità

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla

segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.4. MODALITÀ, CANALI E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate senza indugio, mediante comunicazione in forma scritta ovvero orale all'*Ufficio di gestione delle segnalazioni whistleblowing* (di seguito anche "*Ufficio*"), a tal fine istituito, tramite uno dei seguenti canali:

A. Comunicazione in forma scritta

- i. compilazione del *Form di Segnalazione Whistleblowing* presente nella sezione *Contatti* del sito internet di ciascuna delle Società del Gruppo:

- **per AMBIENTE S.P.A.:**
<https://www.ambiente-spa.eu/contatti/segnalazioni/whistleblowing/>
- **per B.ENERGY S.P.A.:**
<https://www.benergyspa.it/contatti/segnalazioni/whistleblowing/>
- **per PLANETARIA S.R.L.:**
<https://www.planetariasrl.it/contatti/segnalazioni/whistleblowing/>
- **per GREENENERGY HOLDING S.P.A.:**
<https://www.greenenergyholdingspa.it/contatti/whistle-blowing/>

segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Procedura *whistleblowing*

- ii. invio di e-mail ai componenti dell'Ufficio recante oggetto "*Segnalazione Whistleblowing*":
 - 1) gieffeconsultingsas.gaetano@gmail.com; studio.febbraio@libero.it
 - 2) PEC dell'Organismo di Vigilanza:
 - per AMBIENTE S.P.A.: ambiente-spa.odv@messaggipec.it
 - per B.ENERGY S.P.A.: odvbenergyspa@pcert.it
 - per PLANETARIA S.R.L.: odvplanetariasrl@messaggipec.it
 - per GREENENERGY HOLDING S.P.A.: greenenergyholdingspa.odv@messaggipec.it
- iii. in una busta chiusa "*all'attenzione dell'Ufficio di gestione delle segnalazioni whistleblowing*", da consegnare *brevi manu* a uno dei componenti dell'Ufficio stesso ovvero da inviare a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo dello studio professionale degli stessi;

B. Comunicazione in forma orale

- i. attraverso linea telefonica o sistemi di messaggistica vocale, mediante invio della comunicazione alle utenze dei componenti dell'Ufficio stesso (3391485240; 3386750325) recante oggetto "*Segnalazione Whistleblowing*";
- ii. mediante richiesta all'Ufficio (avanzata a mezzo telefono, via e-mail o personalmente a uno dei componenti) di un incontro diretto, fissato entro il termine di sette giorni dalla ricezione della stessa.

L'Ufficio di gestione delle segnalazioni whistleblowing garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, che sarà conosciuta solo da tale organo, fatti salvi i casi in cui non sia opponibile per legge.

Per ciascuna segnalazione ricevuta, l'Ufficio rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Procedura *whistleblowing*

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nella presente Procedura è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4 co. 6 D. Lgs. 24/2023).

4.5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale, sono registrate e archiviate a cura dell'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

4.6. ATTIVITÀ DI VERIFICA

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* procederà a una prima valutazione circa la fondatezza della stessa, che consisterà nel valutare:

- se la segnalazione riguardi condotte illecite o violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o del D. Lgs. 24/2023;
- se la segnalazione contenga elementi sufficienti per poter essere verificata o se, al contrario, risulti troppo generica o non sufficientemente circostanziata per consentire l'espletamento di una successiva indagine, richiedendo in tal caso al segnalante le necessarie integrazioni;
- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in precedenza dall'Ufficio.

L'Ufficio, valutata la segnalazione come non rilevante ai sensi dei richiamati Decreti o verificato che il fatto riportato è già stato esaminato da tale organo, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante (qualora noto).

Viceversa, in caso di segnalazione circostanziata di condotte rilevanti ai sensi dei suddetti Decreti, l'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* avvia l'attività di indagine, avvalendosi se necessario di strutture della Società coinvolta.

Al termine delle attività di indagine, l'Ufficio ne valuta gli esiti e può decidere se:

- i. archiviare la segnalazione;
- ii. svolgere nuove verifiche;

Procedura *whistleblowing*

- iii. inoltrare la segnalazione all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "l'*Organo amministrativo*") della Società interessata e all'area di riferimento affinché provvedano, ciascuno per quanto di competenza, all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azioni disciplinari.

Qualora l'Ufficio ritenga che la segnalazione non sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma potrebbe essere comunque di interesse per altre strutture della Società, provvede a trasmetterla all'Organo amministrativo per l'assunzione di tutte le opportune iniziative, ferma restando l'inutilizzabilità delle segnalazioni oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 24/2023.

Le attività di verifica devono in tutti i casi essere tempestive e accurate, nonché conformarsi ai principi di imparzialità, equità e riservatezza.

L'Ufficio fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, entro tale termine l'Ufficio comunica al segnalante informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

5. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'A.N.A.C.

Ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. e), 5 co. 1 lett. e), la procedura *whistleblowing* deve contenere indicazioni sul canale, sui presupposti e sulle modalità per effettuare la eventuale segnalazione esterne degli illeciti rilevanti per le Società del Gruppo, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.

La segnalazione esterna rappresenta un'ipotesi "residuale" rispetto a quella interna, che costituisce la prima modalità attraverso cui portare all'attenzione della Società interessata i fatti e le violazioni che si presumono illeciti e di cui il segnalante sollecita la verifica.

5.1. PRESUPPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito della Società interessata, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 in tema di segnalazioni interne;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.2. CANALI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE

Le segnalazioni all'A.N.A.C. possono essere effettuate con

A. comunicazione in forma scritta

- i. mediante l'inoltro della segnalazione attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet di A.N.A.C. <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
- ii. invio di pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

B. comunicazione in forma orale

- i. attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale al numero +39 06 62289571
- ii. ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Gli ulteriori contatti dell'A.N.A.C. sono disponibili su <https://www.anticorruzione.it/>

Nel caso in cui la segnalazione esterna sia presentata ad un soggetto diverso dall'A.N.A.C., essa è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.3. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

L'ufficio dell'A.N.A.C. competente alla gestione del canale di segnalazione esterna provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione previste;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'A.N.A.C. ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

Procedura *whistleblowing*

- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione – con contestuale avviso alla persona segnalante – alle autorità competenti (autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'A.N.A.C. può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

6. DIVULGAZIONE PUBBLICA

A fini della applicazione della presente Procedura e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023, si intende per “*divulgazione pubblica*” l’attività del segnalante di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tanto premesso, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle misure di tutela previste dalla normativa sul c.d. *whistleblowing* se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura, e non è stato dato riscontro – nei termini previsti dal Decreto per evadere le segnalazioni – in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni stesse;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il D. Lgs. 24/2023 individua le condizioni e i limiti per assoggettare a determinate misure di protezione il segnalante e le figure ad esso assimilate a tali fini (si veda sul punto il capitolo 3).

7.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Ciascuna Società del Gruppo Greenenergy adotta anzitutto tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del soggetto segnalante previste dal Decreto.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. per gli atti compiuti fino alla chiusura delle indagini preliminari..

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, alla persona segnalante è data comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, l'identità della persona segnalante può essere rivelata – dandogliene comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione della sua identità e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi – quando è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le Società del Gruppo e l'A.N.A.C., nonché le autorità amministrative cui l'A.N.A.C. trasmettono le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

7.2. DIVIETO DI RITORSIONI E RELATIVA TUTELA DEL SEGNALANTE

Ciascuna Società del Gruppo Greenenergy censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al segnalante.

Il D. Lgs. 24/2023 (art. 17 co. 1) pone l'esplicito divieto che le persone segnalanti possano subire atti di ritorsione, da intendersi come *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto* (art. 2 co. 1 lett. m)).

Nel caso in cui siano instaurati procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque controversie stragiudiziali per l'accertamento di atti di ritorsione nei confronti di una persona segnalante, il D. Lgs. 24/2023 pone la presunzione che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (di seguito anche "*atti di segnalazione*"). In tal caso, sarà onere dell'autore del presunto comportamento ritorsivo dimostrare che esso sia avvenuto per ragioni estranee ai richiamati atti di segnalazione.

Nel caso in cui una persona segnalante presenti una domanda risarcitoria all'autorità giudiziaria, si presume – salvo prova contraria – che il danno subito sia conseguenza di quello fra i richiamati atti di segnalazione che la predetta persona dimostri di aver effettuato. Il D. Lgs. 24/2023 individua (art. 17 co. 4) alcune fattispecie che possono rappresentare atti ritorsivi qualora siano riconducibili alla nozione di “ritorsione” prevista all'art. 2 co. 1 lett. m) del Decreto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Procedura *whistleblowing*

Gli enti e le persone destinatarie della presente Procedura possono comunicare all'A.N.A.C. le ritorsioni che ritengono di aver subito. L'A.N.A.C. informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Il Decreto sanziona prevede la nullità degli atti che siano stati posti in essere in violazione del divieto di ritorsione.

Nel caso in cui la persona segnalante sia stata licenziata a causa di uno degli atti di segnalazione, essa ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 o dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015, a seconda della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di atti di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione di tale divieto.

Si rimanda a quanto stabilito al capitolo "*Sistema disciplinare*" del Modello 231.

8. TUTELA DEL SEGNALATO

Ciascuna società del Gruppo Greenenergy adotta poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto segnalato.

Allo stesso modo, ciascuna società censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate. In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sappia essere false e, in generale, che intenda utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- ciascuna società si impegna a tutelare il segnalante rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie relative o conseguenti all'avvenuta segnalazione;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, alla persona segnalante è data comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, l'identità della persona segnalante può essere rivelata – dandogliene comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione della sua identità e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi – quando è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le Società del Gruppo e l'A.N.A.C., nonché le autorità amministrative cui l'A.N.A.C. trasmettono le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Procedura *whistleblowing*

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto in materia di tutela della riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 12 co. 1-8 del D. Lgs. 24/2023 (su cui cfr. par. 7.1), nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Si rimanda a quanto stabilito al capitolo “*Sistema disciplinare*” del Modello 231.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o citati nelle segnalazioni è operato conformemente alla legge vigente e alla procedura in materia di privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali con finalità di gestione delle Segnalazioni è individuato nell'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto in relazione alla presente Procedura, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento UE 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento UE 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D. Lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo regolamento UE 2016/679 o dell'art. 11 del citato D. Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le società del Gruppo Greenenergy che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del D. Lgs. 24/2023, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE 2016/679 o dell'art. 23 del D. Lgs. 51/2018.

I soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti

Procedura *whistleblowing*

effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 o dell'art. 18 del D. Lgs. 51/2018.

10. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle attività descritte nella presente procedura deve essere conservata integra per la corretta tracciabilità dell'intero processo e per agevolare eventuali successive verifiche. L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e autorizzato dall'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5 par. 1, lett. e), del regolamento (UE) 2016/679, e 3 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 51/2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del suddetto Ufficio mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL D. LGS. 24/2023

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.N.A.C. applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita di tutele di cui all'art. 16, co. 3 del D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ciascuna società del Gruppo Greenenergy prevede nel sistema disciplinare del proprio Modello 231 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti suindicati.

12.SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza della presente procedura e degli obblighi di comunicazione all'Ufficio di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* costituisce violazione del Modello 231 ed è da considerarsi un illecito passibile di sanzione ai sensi del "*Sistema disciplinare*" della Società coinvolta.

13. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.